



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 72 del 06/05/2010

OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SOSTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD IMPRENDITORI AGRICOLI

Il giorno 6 del mese di Maggio dell'anno 2010 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Pres
- SERMENGHI STEFANO	Sindaco	N
- BIAGI ANDREA	Vice Sindaco	S
- ZERBINI GABRIELE	Assessore	S
- BIANCOLI ALBERTO	Assessore	N
- TONELLI GIORGIO	Assessore Esterno	S
- GIGLIO CONCETTA	Assessore Esterno	S
- TURRINI ELENA	Assessore Esterno	S
-		
-		
-		
-		
-		
Totale Presenti n. 5		Totale Assenti n. 2

Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco ANDREA BIAGI assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

AREA TECNICA

Oggetto: "ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SOSTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD IMPRENDITORI AGRICOLI"

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in Italia la vendita diretta dei prodotti agricoli è un canale ancora di nicchia se paragonato ad altre nazioni europee e le sue caratteristiche sono ancora poco conosciute;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007;

Nell'ottica di:

- promuovere e valorizzare le risorse del territorio e in particolare quelle del mondo rurale;
- soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per l'ambiente;
- garantire ai consumatori prodotti locali di qualità;

Ritenuto che l'istituzione di un'area di sosta riservata esclusivamente a produttori agricoli presenti diversi aspetti positivi, sia per il settore dell'imprenditoria agricola, che può implementare la propria attività di vendita e dare maggiore visibilità alle proprie produzioni, anche al fine di meglio contrastare gli effetti della attuale congiuntura economica sfavorevole; sia per i consumatori che possono accedere a prodotti di qualità a prezzi spesso di maggior favore rispetto a quelli della distribuzione tradizionale, sia infine dal punto di vista della sostenibilità ambientale, in quanto incentivando la vendita dei prodotti locali (per esempio a "chilometro zero") o di prodotti di matrice biologica si contribuisce alla riduzione delle azioni impattanti a livello ambientale (riduzione degli inquinamenti da trasporto nel caso del "chilometro zero" e riduzione dell'uso di sostanze chimiche o inquinanti nel caso della filiera biologica);

Considerato che in alcune realtà locali anche limitrofe sono state attuate iniziative di questo tipo con buon esito di risposta sia da parte dei consumatori sia da parte delle aziende agricole partecipanti;

Ritenuto pertanto di:

- attuare in via sperimentale per il periodo maggio-dicembre 2010 l'iniziativa mediante l'istituzione di un'area di sosta riservata esclusivamente ai produttori agricoli aventi sede nella Regione Emilia Romagna, in ossequio al D.M. 20 novembre 2007;
- procedere con l'individuazione dell'area destinata alla sosta dei produttori agricoli in Piazza Zappelloni - come meglio evidenziato nella planimetria allegata - anche allo scopo di conferire maggior vitalità al centro cittadino, restituendogli la funzione di luogo di incontro e di aggregazione sociale;
- di stabilire una cadenza quindicinale dell'iniziativa, che si terrà ogni primo e terzo sabato dei mesi di maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre ad eccezione dei mesi di agosto e settembre nei quali l'iniziativa sarà sospesa;

Considerato opportuno erogare ai soggetti partecipanti un contributo pari ad €35,00 (quantificato forfetariamente a titolo di rimborso spese) per ogni agricoltore per ogni giornata al fine di incentivare la partecipazione all'iniziativa favorendo gli imprenditori agricoli in un periodo di congiuntura economica negativa come quello attuale, soprattutto in considerazione del fatto che

nella maggior parte dei casi si tratta di aziende a conduzione familiare e che pertanto la partecipazione all'iniziativa comporta sottrazione di forza lavoro dall'azienda agricola;

Considerato che al fine di ottenere un valido risultato organizzativo dell'iniziativa, è stato ritenuto opportuno sancire i rispettivi impegni dei soggetti coinvolti, predisponendo un'intesa tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni dei Produttori ed l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB Emilia Romagna), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i requisiti per la partecipazione dei produttori agricoli e le modalità di svolgimento dell'iniziativa sono disciplinate nell'apposito disciplinare, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Sentite in ordine all'individuazione dell'area:

- le Associazioni dei Produttori Agricoli.
- le associazioni di Categoria Ascom, Cna, Confesercenti e Confartigianato;

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi interna tenutasi in data 12 aprile 2010 nella quale sono stati acquisiti i pareri dei competenti uffici comunali per l'istituzione formale dell'area di sosta riservata agli imprenditori agricoli;

Dato atto che, sulla base delle risultanze del citato verbale, l'area di sosta riservata ai produttori agricoli risulta tecnicamente idonea allo svolgimento dell'iniziativa.

Richiamati:

- il vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale di erogazione dei contributi approvato con Delibera di Consiglio n° 43 del 21/4/1992 e s.m.i.

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espone in premessa:

- 1) Di istituire in via sperimentale per il periodo maggio-dicembre 2010 un'area di sosta riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli aventi sede nella Regione Emilia Romagna;
- 2) Di individuare in Piazza Zappelloni la suddetta area riservata ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti, come da planimetria allegata al presente atto (allegato A) anche allo scopo di conferire maggior vitalità al centro cittadino, restituendogli la funzione di luogo di incontro e di aggregazione sociale;
- 3) Di stabilire che l'iniziativa avrà una cadenza quindicinale ogni primo e terzo sabato dei mesi di maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre e nel mese di luglio anche il quinto sabato, con inaugurazione sabato 22 maggio 2010;
- 4) Di approvare l'allegato disciplinare di svolgimento dell'iniziativa (all. B);

- 5) di approvare l'allegata intesa tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni dei Produttori Agricoli e l'AIAB Emilia Romagna (All. C);
- 6) di dare mandato alla U.O. Commercio/Segreteria Amministrativa di rilasciare i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico necessari per l'espletamento dell'iniziativa;
- 7) Di erogare a favore dei produttori agricoli partecipanti all'iniziativa un contributo di complessivi €3.850,00 (€35,00 per ogni agricoltore per ogni giornata) al fine di incentivare la partecipazione all'iniziativa in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, soprattutto in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di aziende a conduzione familiare e che pertanto la partecipazione all'iniziativa comporta sottrazione di forza lavoro dall'azienda agricola; rimandando ad apposita determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica l'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 3.850,00 con imputazione al Capitolo di spesa 11570/10 del Bilancio 2010 "Trasferimenti alle imprese";
- 8) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Andrea Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti



COMUNE DI CASTENASO

Disciplinare area riservata alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Indice

1. Finalità, obiettivi e principi dell'iniziativa
2. Caratteristiche dell'iniziativa
3. Requisiti valorizzanti
4. Selezione delle aziende
5. Normativa di riferimento

1. Finalità, obiettivi e principi dell'iniziativa

L'iniziativa in oggetto nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione, perseguendo la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Obiettivi e principi a base dell'iniziativa sono:

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo
5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità – prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo

2. Caratteristiche dell'iniziativa

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, sono stati sanciti i rispettivi impegni dei soggetti coinvolti nell'iniziativa, predisponendo un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni dei Produttori ed il Centro Sociale Culturale Ricreativo l'Airone.

Il prodotto reperibile deve provenire esclusivamente dal territorio della Regione Emilia Romagna. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.

Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraregionali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nella Regione Emilia Romagna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofrutticoli freschi
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- vino ed aceti
- uova
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- prodotti ittici
- salumi
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio dell'Emilia Romagna, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco dell'agricoltore, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'imprenditore deve presentare unitamente alla scheda di adesione, la documentazione relativa ad eventuali corsi di formazione relativi a attestati sanitari, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta (quest'ultimo quando realizzato) ed inoltre adozione e applicazione di un piano HACCP

secondo Reg Ce 852/04 o altre disposizioni regionali, certificazione biologica, quando ricorre il caso, oltre che di attestato di formazione rilasciato ai sensi dell'art. 3 LR 11/03 per le eventuali attività rientranti nelle mansioni a rischio di cui al livello 1 e 2 della delibera Giunta RER n. 342/04.

Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti fissi o avventizi regolarmente assunti.

Al fine di contenere i rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti siano in maggior parte in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta; è comunque sempre possibile la vendita "a cassetta" e in contenitori in PE sia per le produzioni orticole che frutticole.

Al termine delle operazioni di vendita e dopo averne ridotto al minimo il volume, dovranno raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e depositarli negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata;

3. Requisiti valorizzanti

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- Il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda.

4. Selezione delle aziende

Possono partecipare all'iniziativa gli imprenditori agricoli singoli o associati (definiti ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580) la cui azienda e fondi agricoli abbiano sede nel territorio della Regione Emilia Romagna; il 90% di questi devono anche essere iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e/o degli I.A.P.(imprenditore agricolo a titolo professionale), presso la sede I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9/01/1963, n° 9, e 2/08/1990, n° 233 e successive modifiche.

5. Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo.
- L. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ad esclusione dell'articolo 2 abrogato dal D.Lgs. n. 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- D.P.R. 26.3.80 n. 327: "Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari)
- L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M. 21/12/84.
- Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all'applicazione e adesione delle prossime misure)

- Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l'uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari) , superato dal reg. CE n. 834/07, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2009
- Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ed ai requisiti generali descritti negli allegati 1 e 2, con particolare riferimento al cap. 3 di quest'ultimo

Zootecnia

- Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
- Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Latte e derivati

- D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- L. 169 del 03/05/89: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino".
- Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Circolare RER n. 17 del 5.10.05 "Linee guida per la vendita diretta al consumatore finale di latte crudo...."

Trasporti

- D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).

Norme generali sui controlli

- L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive integrazioni e modifiche.
- D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.).
- D.Lgs n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica).
- Eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
- D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti).
- Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed istituisce l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull'igiene alimentare).
- L. 268 del 27/07/99 ("Disciplina delle strade del vino" alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).
- Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).

- Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).
- Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge 164/92 e D.Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna); da aggiungere la legge sulla montagna dell'Emilia Romagna.

Ortofrutticoli e derivati

- D.P.R. 8.6.82, n. 401: "Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni".
- D.P.R. 489 del 18/05/82: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili".
- Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi).

Miele

- Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 – 1997 – disposizione sul miele).

Caratteristiche del prodotto

Relative alla normativa cogente e volontaria

- Legge d'orientamento (18 maggio 2001 n.228).
- Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 – in vigore dal 11 agosto 2004): "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca".
- Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure (da indicare).
- Reg. CEE 2081/92 (IGP – DOP) e reg. 510.
- Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica) , superato dal Reg. CE 834/07
- Legge regionale sui prodotti NO OGM (vedi numeri legge).
- Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine).
- DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.
- Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi).
- Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- D.lgs 173/98 "Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti".
- Legge n. 125/54 "Formaggi dop".
- Legge n. 930/63 e Legge 164/92 "Vino DOC DOCG e IGT".
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna).
- L. R. n. 2/2004 (Legge sulla montagna).



COMUNE DI CASTENASO
AREA TECNICA – U.O. COMMERCIO/SERVIZI AMMINISTRATIVI
 Piazza R.Bassi 1 – 40055 Castenaso (Bo)
 Tel. 051.6059258 – Fax 051.6050152

INTESA PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DI UN'AREA DI SOSTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI IN PIAZZA ZAPPELLONI

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stata istituita un'area di sosta riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli individuata nella Piazza Zappelloni come da planimetria allegata alla delibera suddetta;
- la proposta dell'individuazione di tale area riservata agli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti, nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione, favorendo lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali presenti sul territorio;
- che nel territorio comunale ed in quello limitrofo, numerose sono le aziende agricole dedite ai settori ortofrutticolo, lattiero-caseario, florovivaistico, vitivinicolo ed all'attività di manipolazione o trasformazione dei propri prodotti;
- che l'iniziativa in oggetto è stata ampiamente concertata con le Associazioni dei Produttori Agricoli;
- che l'AIAB Emilia Romagna, ha aderito a questa nuova attività promossa dall'Amministrazione Comunale dando la propria disponibilità a tenere incontri formativi/culturali in occasione dell'inaugurazione e di altre eventuali giornate concordate con l'Amministrazione;
- che l'attività di vendita diretta dei propri prodotti da parte di imprenditori agricoli, non soggiacendo alle norme previste dal D.Lgs. 114/1998 relativo al commercio al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, non necessita del rilascio di alcuna licenza al commercio su area pubblica e non comporta la necessità delle conseguenti operazioni di rilevazione delle presenze degli operatori e di spunta degli spazi non occupati;

Tra:

- le Organizzazioni dei produttori agricoli;
- AIAB Emilia Romagna;
- il Comune di Castenaso.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Obblighi delle Organizzazioni dei Produttori Agricoli e di AIAB Emilia Romagna

Le Organizzazioni dei Produttori Agricoli si impegnano a collaborare nella gestione degli spazi di esposizione delle merci individuati nell'allegata planimetria, assicurando la presenza di almeno 10 imprenditori agricoli e vigilando sul rispetto da parte di quest'ultimi del disciplinare per lo svolgimento dell'iniziativa predisposto dall'Amministrazione Comunale;

Art. 2

Obblighi dei produttori agricoli

I produttori agricoli si obbligano a:

- a) tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita e dopo averne ridotto al minimo il volume, raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e depositarli negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata presenti sulla via Nascia;

- b) rispettare quanto previsto nel disciplinare per lo svolgimento della manifestazione;
- c) assicurarsi che i propri automezzi non perdano sostanze oleose che potrebbero danneggiare la pavimentazione della Piazza Zappelloni, eventuali danni riscontrati dovranno essere rimossi con spese a carico degli agricoltori;

Art. 3
Obblighi del Comune

Il Comune di Castenaso si impegna a:

- a) concedere agli agricoltori che presentano la richiesta opportuna autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico come individuato nell'apposita planimetria;
- b) erogare ai partecipanti un contributo fisso di € 35,00 per ogni agricoltore per ogni giornata di partecipazione a titolo di rimborso forfetario spese, per incentivare l'adesione all'iniziativa soprattutto in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di aziende a conduzione familiare e che pertanto la partecipazione all'iniziativa comporta sottrazione di forza lavoro dall'azienda agricola;

Le OO.PP.

Coldiretti _____

Cia _____

AIAB Emilia Romagna _____

Per Il Comune di Castenaso _____



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Affari Generali

Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SOSTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD IMPRENDITORI AGRICOLI

Copia della presente deliberazione N. 72/2010 del 06/05/2010 viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11/05/2010 al 26/05/2010, con numero di registro 233/2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all'affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00

Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data 06/05/2010

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Elisa Lui